

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
e all'istruzione scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

Bari, 23. 10.1979

Prot. n. 143/S<sup>n</sup>/3386

Ill.mo Sig. Presidente

CONSIGLIO REGIONE PUGLIA


S e d e

Si trasmette per gli adempimenti di competenza copia del  
Disegno di legge " DISCIPLINA CENTRI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI DELLA REGIONE  
PUGLIA E INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE CULTURALE SUL TERRITORIO".

Distinti saluti

prof. Matteo Fantasia

d'ordine



*Voti  
Fantasia*

---

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

I rilievi del Governo al d.d.l. regionale, che disciplina i Centri di Servizio Culturale in Puglia e i primi interventi per la programmazione culturale sul territorio, si riferiscono tutti all'inquadramento del personale esistente e al reperimento di nuovo personale e al conseguente onere finanziario.

Il primo rilievo, riferito al 3° comma dell'art. 4, in ossequio agli artt. 54 e 97 della Costituzione, invita a prevedere l'inquadramento del personale esistente attraverso concorsi o prove di idoneità.

Il secondo rilievo attiene alla non applicabilità delle norme transitorie al personale, perchè i benefici previsti per l'inquadramento del personale proveniente dallo Stato nella fase di primo impianto degli Uffici regionali non sono estensibili al personale che viene immesso nelle fasi successive.

Così il terzo rilievo non consente per lo stesso personale la retroattività agli effetti giuridici, mentre il quarto rilievo concerne la previsione dell'incremento organico del personale in forma generica mediante atti amministrativi.

Le osservazioni, che anche a giudizio dell'Assessorato al personale, sono tutte pertinenti, e di conseguenza accolte, inducono a richiedere per l'avvenire una partecipazione più diretta e responsabile dell'Assessore al personale ogni qualvolta tutti i settori dell'attività regionale vengono investiti di problemi che interessano il personale, non soltanto per il rispetto delle leggi relative, ma anche e soprattutto per non creare all'interno del personale disparità di trattamento e squilibri.

Per tale motivo gli emendamenti al primo disegno di legge tengono conto dei suggerimenti dell'Assessore al personale che ha partecipato personalmente e intensamente alle sedute della Commissione.

In conseguenza l'art. 4 è stato sdoppiato in due articoli, artt. 4 e 5, prevedendosi nell'articolo 4 la composizione qualitativa e quantitativa di ciascun Centro di Servizio Culturale, con le relative qualifiche e i conse-

IL PRESIDENTE

guenti livelli:

- 1 responsabile del Centro - 6° livello in possesso di laurea;
- 3 operatori culturali della carriera di concetto - 5° livello in possesso di diploma di scuola media superiore;
- 1 ausiliario - 2° livello - in possesso di licenza della scuola dell'obbligo e quindi l'aumento dell'attuale dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella A) della L.R. n. 18/1974 di:
  - 24 unità di 6° livello
  - 72 unità di 5° livello
  - 24 unità di 2° livello.

L'articolo 5 contempla appunto l'inquadramento del personale già operante nei Centri, assunto entro il 31/12/76 e in servizio al 31/12/77 e già in rapporto di lavoro con la Regione dall'1/1/78 in forza delle LL.RR. 20.78, 41/78 e 26/79, dietro domanda e dopo aver superato una prova di idoneità.

Perquanto attiene il titolo di studio di cui all'art. 4, il testo proposto all'esame e all'approvazione del Consiglio esige il possesso rigoroso della laurea per i responsabili dei Centri, del diploma di scuola secondaria per gli operatori culturali e della licenza della scuola dell'obbligo per gli ausiliari, nulla concedendo al personale che sin ora ha operato nei Centri senza il possesso del titolo di studio ora richiesto dal d.d.l.

La richiesta che detto personale possa partecipare alle prove di idoneità in forza delle mansioni svolte, senza il prescritto titolo di studio, ma con quello immediatamente inferiore, ha formato oggetto in seno alla Commissione di lungo e approfondito esame ed è stata rimessa al giudizio e alla decisione finale di questo Consiglio.

Da sottolineare l'ultimo comma dell'art. 5 che prescrive

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ad assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Campo libero e sport

- 3 -

IL PRESIDENTE

la destinazione del personale così inquadrato ai Comuni ai quali vengono delegate a mente del comma 2° dell'art. 1 le funzioni relative ai Centri di Servizio Culturale in attesa della legge organica di programmazione culturale, e solo per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 1, bloccando in tal modo ogni possibilità di diversa utilizzazione.

Nell'art. 6 il riconoscimento dell'anzianità viene limitato ai soli effetti economici.

Nell'art. 7 si contempla la possibilità di coprire i posti in organico rimasti disponibili, dopo l'inquadramento del personale in servizio a seguito delle prove di idoneità, o mediante trasferimento a domanda di personale regionale, per il quale viene prevista l'istituzione di appositi corsi di formazione professionale; o mediante pubblico concorso.

Degno di rilievo è il nuovo art. 12 con le norme finanziarie, che correlate al nuovo testo dell'art. 4 per lo aumento dell'organico del personale della Regione e nello articolo 9 per il piano annuale degli interventi culturali, precisa e fissa a:

£. 1.200.000<sup>000</sup> l'onere per il personale

£. 4.000.000<sup>000</sup> l'onere per il piano per un totale

di £. 5.200.000<sup>000</sup> che trovano copertura nel Bilancio pluriennale di previsione 1979/81 (art. 4) e saranno imputate ai corrispondenti capp. del bilancio di previsione 1980.

Naturalmente il tutto, come è stato già <sup>detto</sup> nella relazione che presentava il disegno di legge e come viene confermato nel presente testo emendato, costituisce l'impegno per la imminente elaborazione della legge regionale di programmazione cultu-

*Consiglio Regionale della Puglia*


*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

- 4 -

IL PRESIDENTE

rale che ci auguriamo possa veder la luce entro lo spirare  
del corrente 1979.

prof. Matteo Fantasia

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Fantasia', written over the typed name.

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei o biblioteche - Diritto allo studio  
- ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Campo libero e sport*

LEGGE REGIONALE

"DISCIPLINA CENTRI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI DELLA REGIONE PUGLIA E  
INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE CULTURALE SUL TERRITORIO"

ART. 1 invariato

La Regione Puglia è titolare di tutte le funzioni relative ai Centri di Servizi Sociali e Culturali trasferiti dalla Cassa per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12.12.72 e per i quali è subentrata a tutti gli effetti agli ex Enti Gestori secondo le finalità indicate dall'art. 8 dello Statuto Regionale, con i po-teri dettati dall'art. 49 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e in con-fomità con le leggi regionali n. 20 del 17.4.78, n. 41 dell'1 settembre 1978 e n. 26/79.

In attesa della legge organica di programmazione culturale che determinerà, in un completo sistema regionale, l'ambito territoriale di com-petenza di ciascun Centro, le funzioni di cui al comma precedente del pre-sen-te articolo sono delegate al Comune in cui è o sarà ubicata la sede del Centro interessato.

Ogni Comune, fatte salve quelle amministrative, esercita tutte le funzioni delegate avvalendosi di un apposito Comitato di Gestione e Program-  
/ mazione di cui all'art.9, della presente legge.

ART 2 invariato

I Centri di servizi Sociali e Culturali assumono la definizione di Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale (C.S.P.C.R.).

I Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale sono organismi della Regione e concorrono alla crescita civile e culturale della comunità pugliese.

In attuazione di tali fini i Centri:

- 1) curano l'acquisizione di dati e informazioni e predispongono analisi per la programmazione culturale della Regione e degli Enti locali e concorrono alla rilevazione delle modificazioni socio-culturali del territorio di pertinenza;
- 2) collaborano per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti Locali <sup>anche</sup> per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;
- 3) formulano proposte ed esprimono indicazione relativa agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;
- 4) promuovono ed organizzano iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgono studi e ricerche, anche in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le Associazioni democratiche al fine di promuovere e diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;

././....



5) gestiscono un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria già esistente, opportunamente incrementata. Le Biblioteche dei Centri per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre Biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia.

I Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale saranno dotati della strumentazione tecnica e di tutte le strutture necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 3      invariato

La Regione riconosce come Centri di Servizio e di Programmazione Culturale Regionale i Centri di cui all'art. 1 della presente legge già ubicati in:

ACQUAVIVA	ex EISS
ALTAMURA	ex UMANITARIA
BARI	ex UNLA
BARI	ex UMANITARIA
BARI	ex CIF
BARI	ex COMUNE DI BARI (POGGIOFRANCO)
BRINDISI	ex MCC
CANOSA	ex MCC
CERIGNOLA	ex MCC
CONVERSANO	ex MCC
FOGGIA	ex EISS
FOGGIA	ex UMANITARIA
FOGGIA	ex UMANITARIA

./.....

# Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Campo libero e sport*

- 5 -

FOGGIA	ex CIF
GROTTAGLIE	ex UNLA
MAGLIE	ex EISS
MANFREDONIA	ex UMANITARIA
MASSAFRA	ex UMANITARIA
NARDO'	ex UNLA
S. SEVERO	ex MCC
TARANTO	ex CIF
TARANTO	ex CIF
TARANTO	ex CIF
TARANTO	ex CIF

L'Assessorato alla Cultura è tenuto, entro il 31/12/79 a presentare il piano di redistribuzione dei Centri nel territorio, sentita la competente Commissione Consiliare, con l'indicazione dei Comuni destinatari del servizio culturale per aree di competenza.

La Regione provvederà ad effettuare ricerche preliminari sulle strutture, i consumi e i bisogni culturali della Puglia al fine di costruire con successiva legge, un organico e completo sistema di programmazione e interventi culturali, in cui sarà definito il numero dei Centri e determinati gli ambiti territoriali di competenza.

ART. 4 (testo originario)

Per consentire ai Centri la piena funzionalità la Regione assicura la presenza costante del seguente personale qualificato:

- un direttore in possesso di laurea;
- tre operatori culturali, in possesso del diploma di scuola media superiore, cui sono affidate, nell'ambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per il completo funzionamento della struttura.

Per il funzionamento dei Centri i Comuni si avvalgono:

- 1) del personale già operante nei Centri di Servizi Sociali e Culturali in servizio di ruolo o con contratto a tempo indeterminato negli ex Enti gestori alla data del 31.12.1977, assunto in data non successiva al 31 dicembre 1976;
- 2) di altro personale in servizio di ruolo presso la Regione che abbia provata esperienza nel settore della promozione culturale;
- 3) di personale appositamente assunto tramite concorso pubblico.

Il personale di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo viene inquadrato nel ruolo unico del personale regionale su domanda da presentarsi al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il livello funzionale e retributivo dello stesso personale è determinato da quanto disposto dalla L.R. n. 18 del 25.3.1974, dalle norme transitorie e successive modificazioni in base alle qualifiche e al titolo di studio posseduti negli ex Enti gestori di provenienza.

L'inquadramento del personale di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo ha decorrenza agli effetti giuridici dalla data di inizio del servizio presso gli ex Enti gestori e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per effetto dell'inquadramento di detto personale la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella A) della L.R. n. 18 del 25.3.1974 viene modificata e aumentata del personale di cui al punto 1) del presente articolo secondo i livelli funzionali del ruolo regionale di

alla legge regionale n. 54 del 17.10.1978 "Formazione Professionale".

Per la realizzazione e la gestione di tali corsi la Regione  
si avvarrà della collaborazione di Istituti delle Università di Bari e  
di Lecce e/o di Istituti Nazionali operanti nel settore.

X ART. 4 (nuovo testo)

Per consentire ai Centri la piena funzionalità la Regione assicura la presenza del seguente personale qualificato:

- un responsabile del Centro, in possesso di laurea;
- tre operatori culturali della carriera di concetto, in possesso di diploma di scuola media superiore cui sono affidati, nell'ambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per il completo funzionamento della struttura;
- un segretario con mansioni di archivio, protocollo, ecc., in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- un ausiliario, in possesso di licenza della scuola dell'obbligo.

Per effetto della presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella A della legge n. 18 del 25 marzo 1974 viene modificata ed aumentata di:

- n. 24 unità del 6° livello per i responsabili dei Centri;
- n. 72 unità del 5° livello per gli operatori culturali;
- n. 24 unità del 4° livello per i segretari;
- n. 24 unità del 2° livello per gli ausiliari.

*Consiglio Regionale della Puglia*

*missione culturale - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Campo libero e sport*

- 9 -

ART. 5 (testo originario)

Il personale del Centro si organizza in gruppo di lavoro presieduto dal Direttore che risponde dell'azione dello stesso Centro e della sua rispondenza alle linee dell'programmazione culturale della Regione elaborata sulla base di un'ampia partecipazione democratica e pluralistica.

Il gruppo di lavoro assicura il buon funzionamento del Centro nello spirito e per le finalità previste dalla presente legge.

Il gruppo di lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato di Gestione e di Programmazione, di cui al successivo articolo, e con il contributo di proposte e di partecipazione delle associazioni culturali del mondo del lavoro e della scuola, elabora una proposta di piano annuale di attività, corredata di adeguate motivazioni e di un preventivo di spesa che rientri nei limiti fissati dal Bilancio Regionale.

La proposta di piano così elaborata viene sottoposta all'approvazione del Comitato di Gestione e Programmazione, e quindi trasmesso, tramite i Comuni ove hanno sede i Centri, all'Assessorato regionale alla Cultura.

ART. 5 (nuovo testo)

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione si avvale del personale già operante nei Centri di Servizi Sociali e Culturali di cui all'art. 3 della presente legge, assunto entro il 31/12/1976, in servizio al 31/12/77 ed in rapporto di lavoro con la Regione Puglia dall'1/1/78 ai sensi delle LL.RR. n. 20/78, 41/78 e 26/79.

Il personale di cui al comma precedente viene inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente della Regione, previo superamento di una prova concorsuale.

La domanda per l'ammissione alla prova di concorso, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti commi deve superare, distinte prove <sup>concorrenziali</sup> di idoneità, a seconda dei livelli di inquadramento di cui ai precedenti articoli.

*Le prove di concorso concorrenti in:*  
~~L'accertamento di idoneità consisterà in:~~

- a) un esame-colloquio su temi di cultura generale, per il personale che aspira alla qualifica di ausiliario; ✓
- b) un esame-colloquio a carattere professionale nelle materie della promozione culturale e sociale per il personale che aspira alla qualifica di operatore culturale e sociale;
- c) in un esame-colloquio sulla programmazione culturale e sociale sul territorio e su elementi di diritto amministrativo costituzionale e regionale, per il personale che aspira alla qualifica di responsabile del Centro. ✓

Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di una commissione così composta:

## Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport

11

- Assessore al Personale - Presidente;
- Esperto estraneo all'Amministrazione regionale, designato dall'Assessore al Personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;
- rappresentante sindacale, designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- un funzionario dell'Assessorato alla Cultura;
- un funzionario dell'Assessorato al Personale, designato dall'Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.

Alle prove di <sup>esami</sup> idoneità potranno accedere anche coloro che, privi dei requisiti di cui all'art. 4, abbiano svolto mansioni equivalenti a quelle cui aspirano per l'inquadramento, purchè in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto.

Il personale di cui al 1° comma del presente articolo viene destinato ai Comuni per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.



*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 6 (nuovo testo)

Al personale che avrà superato le prove di <sup>esaminali</sup> idoneità verrà riconosciuta un'anzianità, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio per conto della Regione.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli per i quali ha superato la prova di <sup>esami</sup> idoneità.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio*  
*ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione*  
*spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 7 (nuovo testo)

Alla copertura dei posti in organico risultanti disponibili dopo le prove di idoneità di cui all'art. 5, dovrà provvedersi mediante trasferimento, a domanda, di personale di ruolo della Regione o per pubblico concorso.

Il personale trasferito di cui al comma precedente dovrà frequentare e superare un corso di formazione professionale appositamente istituito.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio*  
*ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione*  
*spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 8 ex art. 5 variato

Il personale del Centro si organizza in gruppo di lavoro presieduto dal Responsabile che risponde dell'azione dello stesso Centro e della sua rispondenza alle linee della programmazione culturale della Regione.

Il gruppo di lavoro assicura il buon funzionamento del Centro nello spirito e per le finalità previste dalla presente legge.

Il gruppo di lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato di gestione e programmazione, di cui al successivo articolo, e con il contributo di proposte e di partecipazione delle Associazioni Culturali del mondo del lavoro e della scuola, elabora una proposta di piano annuale di attività, corredata di adeguate motivazioni e di un preventivo di spesa.

La proposta di piano così elaborata viene sottoposta all'approvazione del Comitato di gestione e programmazione, e quindi trasmessa, tramite i Comuni ove hanno sede i Centri, all'Assessorato regionale alla Cultura.

ART. 9 ex art. 6 invariato

Presso ogni Centro è istituito un Comitato di gestione e programmazione composto da:

- 1) due rappresentanti per ciascun Comune presente nell'area di competenza del Centro, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato, su indicazione delle associazioni culturali maggiormente rappresentative di livello locale;
- 2) due rappresentanti di ciascun Comune presente nell'area di competenza del Centro, scelti tra i Consiglieri comunali ed eletti con voto limitato;
- 3) un rappresentante della Provincia;
- 4) un rappresentante di ciascun distretto scolastico interessato dall'area di competenza del Centro;
- 5) un rappresentante di ogni istituzione culturale pubblica regolamentata con apposita legge regionale, operante nell'area di competenza del Centro;
- 6) il Responsabile del Centro, con funzione di Segretario.

Il comitato di gestione e programmazione elegge il proprio presidente fra i componenti di cui ai punti 1), 2), 3) del presente articolo. Esso dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e disciplina la propria attività con apposito regolamento interno.

La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.

L'insediamento del Comitato può avvenire anche quando sia stata designata la metà più uno dei suoi componenti.

./....

*Consiglio Regionale della Puglia*

- 16 -

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

L'insediamento del primo Comitato avverrà su convocazione del  
l'Assessore regionale alla Cultura.

Successivamente vi provvederanno i Sindaci dei Comuni ove han-  
no sede i Centri.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio*  
*ed all'istruzione scolastica - Istruzione professionale - Informazione*  
*spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 10 ex art. 7 invariato

Il Comitato di gestione e programmazione:

- 1) approva la proposta di piano annuale dell'attività elaborata dal gruppo di lavoro del Centro, nonché il consuntivo di tutte le attività svolte nell'anno precedente;
- 2) garantisce la coerenza dell'attività del Centro a criteri pluralistici e di democrazia e nell'ambito delle scelte di politica culturale operate dalla Regione e dagli Enti Locali.

Il Comitato può chiamare a partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di Associazioni culturali, del mondo del lavoro e della scuola in relazione a specifici argomenti in discussione.

ART. 11 ex art. 9 variato

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva il piano annuale degli interventi della Regione per le attività culturali, corredato di elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento.

Tale piano, salvo il riordinamento da attuarsi con legge regionale di programmazione culturale di cui all'art.1, ispirato a criteri che esaltino l'autonomia democratica e il pluralismo delle iniziative, comprende:

- 1) il finanziamento dei programmi delle attività dei C.S.P.C.R. che saranno realizzati dai Comuni di cui all'art. 1 della presente legge, con le modalità previste dall'art. 35 della L.R. n. 17 del 30.5.77;
- 2) il finanziamento dei programmi delle attività promosse dalla Regione articolate per progetti che abbiano effettiva incidenza <sup>produttiva</sup> nel settore culturale, dei beni ambientali, della ricerca scientifica;
- 3) i contributi in favore degli Enti, Istituzioni, Fondazioni ed Associazioni culturali democratiche, con larga base rappresentativa, esistenti sul territorio regionale, per specifiche iniziative o complessi di attività;
- 4) il finanziamento di iniziative culturali di rilievo almeno regionale, altrimenti non previste, che rispondono allo spirito e ai criteri degli interventi programmati.

I programmi di cui al punto 1) del presente articolo dovranno comprendere un fondo cassa per le spese immediate ed urgenti della cui gestione

./....

Il Responsabile di ciascun Centro risponderà al Comitato di gestione e programmazione e, per la parte amministrativa, al Comune interessato. L'entità di tale fondo sarà determinata in misura percentuale alle spese per attività proposte e approvate.



ART. 12 ex art. 8 variato

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvederà come segue:

- per l'art. 4 della presente legge L. 1.200.000.000 con imputazione al corrispondente Cap. del Bilancio regionale per l'esercizio 1980 "Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali L.L.R. n. 18/74 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1974";
- per l'art. 11 della presente legge: L. 4.000.000.000, con imputazione al corrispondente cap. del Bilancio di previsione dell'esercizio 1980 "Piano di intervento per le attività culturali."

Gli oneri di cui sopra trovano copertura nel Bilancio pluriennale del "Bilancio di previsione 1979-1981" dall'art. 4 della L.R. n. 31 del 6/6/1979- Settore di intervento: 13/3- Programmazione e promozione di attività culturali-

Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge troveranno copertura negli stanziamenti negli ambiti degli esercizi stessi.

Gli oneri relativi al 1979 trovano copertura nel finanziamento già disposto con la legge regionale n. 26 del 18/4/79.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio*  
*ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione*  
*spettacolo - Tempo libero e sport*

- 21 -

ART. 13 ex art. 10 invariato

Con la presente legge viene soppressa la legge regionale n. 10 del 7.2.74.

✓

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

ART. 14 ex novo

Il termine di cui alla legge regionale n. 26/79, è prorogato al  
31 marzo 1980.